*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 116° — Numero 134

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 23 maggio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

**(2253)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1975.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978 del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Voltano Baraldi, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dal sindacato italiano lavoratori postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

*Articolo unico*

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 20 gennaio 1978, il sig. Sergio Mauceri, operatore di esercizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Voltano Baraldi, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1975

LEONE

ORLANDO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *marzo* 1975
*Registro n.* 15 *Poste, foglio n.* 55

**(4025)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1975.
**Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Vista la legge 1° dicembre 1961, n. 1327, recante modifiche alla composizione del Consiglio stesso;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974 relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1974-1978;

Viste le designazioni fatte, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, dal Consiglio superiore della marina mercantile nella sua prima adunanza del 3 aprile 1975;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il prof. Francesco Alessandro Querci è nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

L'avv. Nunzio D'Angelo è nominato vice-presidente del Consiglio medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1975

LEONE

GIOIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1975*
*Registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 132*

**(4083)**

---

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1975.
**Costituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1969, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 settembre 1974, concernente la nomina del presidente del comitato suddetto;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 125;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi di cui all'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, è composto come segue:

Stupazzoni dott. prof. Giorgio e Adinolfi Marinelli dott.ssa Francesca, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Carlizzi dott. Alessandro, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Baccarini dott. Igino, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Guidotti dott. Paolo, Beltrami Vincenzo e Gherpelli Alberto, esperti in materia di produzione confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni dei produttori dell'agricoltura;

Colli per. agr. Alfonso, Visani dott. Lino e Portolani dott. Gualtiero, esperti in materia di produzione confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione;

Masatti dott. Antonio e Mora avv. Giampaolo, esperti in materia di produzione confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza di altre organizzazioni interessate al settore lattiero-caseario.

La durata in carica dei membri del comitato è fissata in cinque anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai componenti il comitato competono i compensi previsti dalla legge 15 novembre 1966, n. 1034, e la relativa spesa graverà sul cap. 1112 dell'esercizio finanziario 1975.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1975

*Il Ministro:* MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975*
*Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 80*

**(3999)**

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1975.
**Integrazione della commissione incaricata di provvedere alla ristrutturazione delle tabelle del personale autoferrotranviario e internavigatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 20 marzo 1975, con il quale è stata costituita la commissione incaricata di provvedere alla ristrutturazione delle tabelle del personale autoferrotranviario e internavigatore;

Vista la richiesta avanzata in data 26 marzo 1975 dalla associazione sindacale Intersind di farsi rappresentare nella predetta commissione, oltre che dal dottor Ettore Attolini, anche dal dott. Mario Picardi;

Considerata l'opportunità di integrare detta rappresentanza, come richiesto;

Decreta:

La commissione di cui all'art. 2 del decreto 28 novembre 1974 viene integrata con il dott. Mario Picardi, in rappresentanza dell'Intersind.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(3859)**

---

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1975.

**Rapporto relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati di abitazione privata distrutti o danneggiati dagli eventi bellici.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 in data 8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti dagli eventi bellici, è stato stabilito a partire dal 1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 in data 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (2° semestre), 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751, in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620, in data 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596, in data 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 in data 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875, del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 5762 in data 11 marzo 1975, nella quale è specificato che è stato determinato in 240 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1974;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 240 (duecentoquaranta), per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1974.

Roma, addì 9 aprile 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1975
*Registro n.* 6 *Lavori pubblici, foglio n.* 164

**(4027)**

---

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1975.

**Delimitazione delle zone colpite da avversità atmosferiche nella regione Calabria.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 12 marzo 1975, con il quale è stata riconosciuta la eccezionalità del ciclone, verificatosi nei giorni 30 e 31 dicembre 1974 nelle provincie di Catanzaro e Cosenza, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di pronto intervento e creditizie, previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Calabria;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco dello stesso evento:

*Catanzaro* - violentissimo ciclone dei giorni 30 e 31 dicembre 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Gizzeria per le località Baracche, Campo Ienzi, S. Caterina, Comunelli, Fruscia, Gelsito, Carusteali, Campolongo, Giardinelli;

comune di Lamezia Terme per le località S. Sidero, Elemosina, Scornavacca, Celle, Felicetta, Angillito, Feudo, Bosco Amatella, Viola, Piscerò, Terravecchia, S. Eufemia Vetere, Marinella, Gimpri, Trigna, Gattoiera, Palazzo, Chianta, Savutano, Marrano, Spartà, Zuppello;

comune di Cerva per le località Serrato, S. Maria, Filace, Fossone;

comune di Andali per le località Campia, Pagani, Scavigna, Chiuse, Trombetta, Pirilli, Gambalese, Vezza, Mazzarre, Furche;

comune di Belcastro per le località Magliacane, Cavalcatura, Crima, Blasco, Cappella, Driale, Brachi, Ciccio Greco, Tripone, Foresta, Rocchi;

comune di Petronà per le località Difesa, Bagnarota, Cicerata, Pantano, Ferrari;

comune di Cropani per le località Pietramone, Chirillo, Fontanelle, Irto Olivetello, Orto Sale, Vignacella, Canale, Ciuma, S. Fili, Salvatore, Meruzzi, Difesa, Sena, Valle Basilicata, Marina di Colosimo, Nobile, Melito, Carra, S. Pietro;

comune di Zagarise per le località Pungeche, Colle Venne, Pietre Vranche, Scoffola, Vozzoluso, Brunara;

comune di Sersale per le località Corde e Ferrarizzo;

comune di Marcedusa per le località Noce, Colle di Brutto, Colicavallo, Pirca, Pozzo, Sciolli;

comune di Petilia Policastro per le località Volta di Leuci, Pianetta, Sofome, Catrivari, Varco Vallone, Portiglia, Carese;

comune di Botricello per le località Chiusa, Cinò, S. Maria, Marina di Bruni;

comune di Mesoraca per le località Campizzi, Reazio Alto, Ianò, Canalette, S. Quaranta, Carpitella, Giula, Trugliano, Porticella, Bosco Dieni;

comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Strongoli, S. Severina, Scandale, S. Mauro Marchesato, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Melissa, Crucoli.

*Cosenza* - violentissimo ciclone dei giorni 30 e 31 dicembre 1974 (art. 4):

comune di Crosia per le località Mirto e Sorrenti;

comune di Rossano Calabro per il territorio compreso tra il fiume Trionto, la ferrovia dello Stato, il torrente Cino ed il Mare Jonio;

comune di Cassano Jonio per le località Giastreta Cannelli, Fiego, Jotte, S. Venere, Monte, Castagna, Costa della Ranga-S. Agata, Madonna della Catena, S. Nicola, Crocefisso, Caldana, Timpone Rosso, Pietre, Puzzelle, Capolanza, Campomelo, Garda, Gaiane, Capitolo, Praineto, Silva, Rebecco, Caccianova, Murata, Brichetto, Sesto, Fornara, S. Pietro, Scarpa, Centro Doria;

comuni di Villapiana, Cerchiara di Calabria, S. Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Plataci, Civita, Castrovillari, Frascineto, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1975

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

**(4118)**

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

**Modificazione e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Fiora.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7088, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Fiora;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendoci conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Fiora;

Visto il voto n. 516, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 novembre 1974;

*Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;*

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1974, n. 7088, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Fiora viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 15 novembre 1974 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Fiora ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Grosseto*: Castel del Piano, Arcidosso, Santa Fiora, Roccalbegna, Castell'Azzara, Sorano, Semproniano.

*Provincia di Siena*: Abbadia San Salvadore, Piancastagnaio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Roma.

Roma, addì 24 aprile 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

**(4086)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

**Modificazione e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano dell'Alento.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del torrente Alento;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base di principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del torrente Alento;

Visto il voto n. 516, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 novembre 1974;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1974, n. 7103, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del torrente Alento viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 15 novembre 1974 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del torrente Alento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Salerno*: Trentinara, Monteforte Cilento, Magliano Vetere, Stio, Orria, Lustra, Gioi, Moio della Civitella, Campora, Cannalonga, Novi Velia, Vallo della Lucania, Ceraso, Cuccaro Vetere, Sessa Cilento, Omignano, Stella Cilento, Pollica, Futani.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 24 aprile 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

**(4087)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1975.

**Modificazione e integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Bussento.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Viste le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9186, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale, tra gli altri, è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bussento;

Considerato che la Corte suprema di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sé implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Bussento;

Visto il voto n. 516, reso nell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 15 novembre 1974;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, n. 9186, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato e integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Bussento viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 15 novembre 1974 e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Bussento ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

*Provincia di Salerno*: Sanza, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Tortorella, Torraca, Morigerati, Rofrano.

*Provincia di Potenza*: Lagonegro.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la sezione autonoma del genio civile per il servizio idrografico di Napoli.

Roma, addì 24 aprile 1975

*Il Ministro*: BUCALOSSI

**(4088)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

**Sostituzione di due membri del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno;

Viste le dimissioni del sig. Giancarlo Picchi e del sig. Ettore Bettinetti componenti del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori rispettivamente del settore del credito e assicurazione e del settore dell'industria;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato i signori Mauro Ianniciello e Luciano Fontani in sostituzione dei signori Giancarlo Picchi e Ettore Bettinetti, dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I signori Mauro Ianniciello e Luciano Fontani sono nominati membri del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Livorno in rappresentanza dei lavoratori rispettivamente del settore del credito e assicurazione e del settore dell'industria ed in sostituzione dei signori Giancarlo Picchi e Ettore Bettinetti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(3911)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1975.

**Sostituzione di due membri del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Viste le dimissioni del sig. Ermanno Lavorgna e del sig. Mario Bettol componenti del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori rispettivamente del settore dell'agricoltura e del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato i signori Pasquale Rossetti e Damiano Langella in sostituzione dei signori Ermanno Lavorgna e Mario Bettol, dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I signori Pasquale Rossetti e Damiano Langella sono nominati componenti del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura e del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione dei signori Ermanno Lavorgna e Mario Bettol, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

*Il Ministro*: TOROS

**(3912)**

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1975.

**Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Basilicata per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Basilicata intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Basilicata per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive quaranta unità, così ripartite:

tre legali;

sei medici;

tre elementi direttivi amministrativi;

sette elementi appartenenti a ruoli di ragioneria;

sei elementi di concetto amministrativi;

dodici elementi esecutivi, di cui sette dattilografi;

tre elementi ausiliari.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Basilicata l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

*Il Ministro per la sanità*
GULLOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(4114)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1975.

**Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1975.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata istituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulata con deliberazione 18 novembre 1974, n. 366;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1975 è composta come appresso:

*Membri effettivi*:

1) Marino dott. Luigi;
2) Chiusoli dott. Franco;
3) Adani dott. Giorgio;
4) Brini dott. Rino;
5) Dal Fiume rag. Paolo;
6) Ponti cav. uff. Spero;
7) Zanetti dott. Adriano.

*Membri supplenti*:

1) Lodi cav. Amilcare;
2) Vignudelli Giuseppe;
3) Zerbini dott. Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1975

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

(4051)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1975.

**Approvazione del regolamento dell'assistenza dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, sulla previdenza ed assistenza degli orfani dei lavoratori italiani ratificato con leggè 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortuni sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 11 del predetto decreto legislativo;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento dell'assistenza, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente con delibera in data 16 luglio 1974;

Vista la relazione illustrativa del regolamento medesimo;

Considerato che il sopracitato regolamento, nel disciplinare i criteri di interventi dell'Ente in rapporto al raggiungimento delle finalità istituzionali, è informato ad una interpretazione dell'istituto educativo-assistenziale rispondente alle attuali, molteplici esigenze degli interessati nonché ai più recenti e prevalenti indirizzi di politica assistenziale nel settore;

Ritenuto di procedere all'approvazione del regolamento predetto;

Decreta:

E' approvato — nel testo vistato, costituito da 50 articoli, annesso al presente decreto — il regolamento della assistenza dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, deliberato dal consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1974.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1975

*Il Ministro*: TOROS

---

REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA DELL'ENTE NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI LAVORATORI ITALIANI

TITOLO I
SERVIZI ASSISTENZIALI

*Capitolo I*
SOGGETTI ASSISTIBILI

Art. 1.
*Qualità di soggetto assistibile*

Agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, indicato nel presente regolamento come legge istitutiva, sono soggetti assistibili gli orfani ed equiparati, a norma degli articoli 2 e 4 del presente regolamento, nei limiti di età stabiliti dalla legge istitutiva.

Sono altresì assistibili i figli di grandi invalidi del lavoro e i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi, ai sensi e nei limiti dell'art. 5, ultimo comma, della legge istitutiva, secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La qualità di soggetto assistibile viene a mancare a decorrere dalla data del decreto che pronuncia l'adozione speciale ai sensi dell'art. 314/24 del codice civile, salvi i casi di revocatoria a norma dell'art. 314/27 del codice civile.

Art. 2.
*Condizione di orfano*

E' considerato orfano:

*a*) il figlio legittimo o legittimato, cui sia venuto a mancare il padre o la madre o, nella seconda ipotesi, il coniuge del genitore legittimante;

*b*) il figlio nato da precedente matrimonio cui sia venuto a mancare il coniuge del genitore superstite passato a seconde nozze;

*c*) il figlio naturale riconosciuto, ai sensi dell'art. 254 del codice civile, cui sia venuto a mancare il genitore che l'ha riconosciuto o, se introdotto nella casa coniugale ai sensi dell'articolo 259 del codice civile, il coniuge di questo;

*d*) il figlio naturale del quale sia stata dichiarata la paternità o la maternità, ai sensi degli articoli 269 e seguenti del codice civile, cui sia venuto a mancare il genitore o il di lui coniuge se il minore è stato introdotto nella casa coniugale;

*e*) il figlio naturale non riconoscibile o non riconosciuto, cui sia venuto a mancare il genitore che corrispondeva o che comunque era tenuto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, di cui agli articoli 580 e 594 del codice civile, o degli alimenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 279 del codice civile;

*f*) il figlio adottato cui sia venuto a mancare uno dei coniugi che l'hanno adottato, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al capo III «Della adozione speciale», titolo VIII, libro I, del codice civile, articoli 314/2 e 314/28;

*g*) il figlio adottato alle condizioni di cui all'art. 291 del codice civile cui sia venuto a mancare l'adottante o il coniuge di questo;

*h*) l'affiliato, ai sensi degli articoli 404 e seguenti del codice civile, cui sia venuto a mancare l'affiliante o il coniuge di questo;

*i*) il minore affidato, ai sensi degli articoli 314/20 e 404 del codice civile, cui sia venuto a mancare l'affidatario o il coniuge di questo.

Art. 3.
*Morte, assenza, irreperibilità del genitore*

La condizione di orfano, di cui al precedente art. 2, è desunta da:

*a*) certificato di morte del genitore o dell'equiparato ai sensi del precedente art. 2;

*b*) sentenza dichiarativa di morte presunta, ai sensi dell'art. 58 del codice civile, del genitore o equiparato;

*c*) sentenza dichiarativa di assenza, ai sensi dell'art. 49 del codice civile, del genitore o equiparato;

*d*) dichiarazione o altro documento rilasciati dall'autorità competente che attestino l'irreperibilità del genitore o equiparato, quando le cause e le circostanze della scomparsa siano sufficienti a far ritenere il decesso.

Art. 4.
*Soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge istitutiva, la soggezione di uno dei genitori o equiparati alle assicurazioni generali obbligatorie comportanti il versamento del contributo E.N.A.O.L.I. si desume:

*a*) per i lavoratori subordinati, da certificazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di altro istituto che per legge gestisce assicurazioni sostitutive di quelle obbligatorie di cui alla legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. In via provvisoria la posizione assicurativa può essere desunta da qualunque documento assicurativo rilasciato dagli istituti succitati.

In difetto d'iscrizione assicurativa sono da considerare soggetti alle assicurazioni generali obbligatorie anche i lavoratori che prestino o abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi. Tale condizione è comprovata mediante sentenza passata in giudicato o da certificazione dell'ispettorato del lavoro o dell'ufficio del lavoro competenti;

*b*) per i lavoratori autonomi, da attestato di iscrizione nell'apposito elenco di categoria, rilasciato dal competente organo provinciale o compartimentale, o da certificazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

### *Capitolo II*

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 5.

Ai fini previsti dall'art. 2 della legge istitutiva l'assistenza morale e materiale agli orfani ed alle loro famiglie si realizza, nei limiti delle disponibilità di bilancio, attraverso:

*a*) servizi sostitutivi della famiglia;
*b*) servizi di assistenza economica in famiglia;
*c*) servizi integrativi della famiglia;
*d*) servizi di assistenza non economica.

Le forme di realizzazione dei servizi di cui al precedente comma, le condizioni di ammissione a ciascuno dei servizi medesimi, i criteri e le modalità per la loro attuazione, sono disciplinati dai successivi articoli del presente titolo fatte salve a parità di condizioni le precedenze stabilite dall'art. 3, penultimo comma, della legge istitutiva a favore degli orfani di entrambi i genitori e degli orfani di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

### *Capitolo III*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6.

*Composizione del nucleo orfanile*

Ai fini dell'ammissione ai servizi assistenziali previsti dal precedente art. 5 nonchè della determinazione del reddito ai sensi del successivo art. 8, il nucleo orfanile si intende composto dagli orfani assistibili a norma del precedente art. 1, che si trovano nelle condizioni stabilite dai successivi articoli 11, 20, 23 e in armonia con le finalità dell'art. 26, nonchè del genitore superstite ovvero dal titolare dei poteri inerenti la patria potestà.

Art. 7.

*Parametri economici*

Il consiglio di amministrazione, sulla base delle disponibilità di bilancio, determina i livelli di reddito per l'ammissione ai servizi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 5 nonchè i livelli ai quali rapportare l'entità degli interventi economici, tenuto conto del reddito e della composizione dei singoli nuclei orfanili

Il consiglio di amministrazione stabilisce i criteri, le modalità e i limiti di applicazione dei parametri di cui al precedente comma.

Art. 8.

*Reddito del nucleo orfanile*

Ai fini della determinazione del reddito del nucleo orfanile, composto ai sensi del precedente art. 6, il consiglio di amministrazione stabilisce i cespiti di reddito da prendere in considerazione nonchè i criteri e le modalità per la loro documentazione.

### *Capitolo IV*

SERVIZI SOSTITUTIVI DELLA FAMIGLIA

Sezione I - Criteri e modalità

Art. 9.

*Servizi sostitutivi, funzione, priorità*

L'E.N.A.O.L.I. dispone servizi di assistenza sostitutiva dello ambiente familiare d'origine a favore degli orfani in stato di grave bisogno di assistenza e tutela.

I servizi sostitutivi sono disposti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, con priorità rispetto agli altri interventi assistenziali e con assunzione, di norma a totale carico dell'Ente, degli oneri finanziari connessi al mantenimento, all'educazione e all'istruzione degli orfani beneficiari.

Art. 10.

*Forme di attuazione*

I servizi sostitutivi si attuano attraverso l'affidamento completo degli orfani a famiglie o persone, parenti o non, o a collegi-convitto e istituti a gestione diretta o di terzi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge istitutiva, nelle diverse forme di realizzazione.

I collegi-convitto e istituti di cui al precedente comma sono indicati nel presente regolamento con la denominazione di comunità educativo-assistenziali.

Art. 11.

*Condizioni di ammissione*

Ai servizi sostitutivi sono ammessi gli orfani di età non superiore al diciottesimo anno, in stato di grave bisogno di assistenza e tutela:

*a*) che siano orfani di entrambi i genitori;
*b*) il cui genitore sia decaduto dalla patria potestà;
*c*) la cui tutela sia affidata all'E.N.A.O.L.I. o a terzi o sia in corso di designazione;
*d*) che siano stati allontanati dal genitore con provvedimento del tribunale per i minorenni o del giudice tutelare;
*e*) di cui il tribunale per i minorenni o il giudice tutelare abbia disposto l'affidamento a famiglia di terzi o a comunità educativo-assistenziale;
*f*) che siano dichiarati in stato di adottabilità ai sensi dell'art. 314/7 del codice civile, fino a che non intervenga affidamento preadottivo;
*g*) il cui genitore sia stato segnalato all'autorità giudiziaria come non reperibile;
*h*) la cui permanenza nell'ambiente familiare sia gravemente pregiudizievole per la integrità e lo sviluppo psico-fisico degli orfani.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano in una delle situazioni previste al precedente comma sono ammessi ai servizi sostitutivi, purchè siano già in assistenza a cura dell'Ente.

Art. 12.

*Scelta del servizio sostitutivo*

La scelta del servizio sostitutivo è effettuata dall'Ente, tenuto conto delle specifiche esigenze dei singoli orfani, in accordo con l'esercente la patria potestà ovvero con il tutore è sentito il minore in tutti i casi in cui è in grado di esprimere il suo parere e sempre, se di età superiore ai quattordici anni.

Per gli orfani la cui tutela sia affidata all'Ente e per quelli per i quali l'affidamento familiare o convittuale sia stato disposto dal tribunale per i minorenni o dal giudice tutelare, la scelta è effettuata dall'Ente sentito il minore e d'intesa con la magistratura minorile competente.

Le famiglie affidatarie e le comunità educativo-assistenziali devono essere in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dai successivi articoli 15 e 16.

Il servizio sostitutivo è realizzato di regola nell'ambiente in cui l'orfano vive.

Art. 13.

*Rette e contributi*

Il consiglio di amministrazione, con riferimento anche ai parametri adottati dagli enti e organismi operanti a livello locale, stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione delle rette o dei contributi da corrispondere per l'affidamento a comunità educativo-assistenziali o a famiglie.

L'entità delle rette e dei contributi è determinata con riguardo alle prestazioni che la famiglia affidataria o la comunità educativo-assistenziale devono fornire in relazione all'età ed alle esigenze psico-fisiche e sociali degli orfani.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi economici per le spese indispensabili agli orfani ammessi ai servizi sostitutivi.

Art. 14.

*Sostituzione totale o parziale nell'onere finanziario*

Nei casi in cui il nucleo orfanile risulti percettore di redditi, l'Ente richiede al genitore superstite, ancorchè decaduto dalla patria potestà, ovvero al titolare dei poteri inerenti la patria potestà, di assumersi l'onere economico totale o parziale relativo all'affidamento già disposto.

Il consiglio di amministrazione stabilisce i criteri e le modalità per la richiesta di cui al precedente comma.

Sezione II - Affidamento a famiglie di terzi
e a comunità educativo-assistenziali

Art. 15.

*Famiglia affidataria*

L'affidamento familiare è da preferire nei casi in cui l'età, le condizioni soggettive e le pregresse esperienze familiari e assistenziali dell'orfano lo rendano utilmente possibile.

La famiglia affidataria è scelta tra famiglie o persone che siano in possesso dei requisiti necessari per assicurare condizioni di vita rispondenti alle specifiche esigenze psico-fisiche, scolastiche e sociali dell'orfano.

L'esistenza dei requisiti per l'affidamento dei singoli orfani è provata attraverso idonee certificazioni ed altri accertamenti effettuati anche a mezzo di consulenze specialistiche.

Nella scelta della famiglia o della persona affidataria e nella promozione di iniziative a sostegno dell'azione delle stesse a favore dei minori, l'Ente opera, ove possibile, in collegamento con enti, istituzioni ed organismi locali interessati al settore.

Art. 16.

*Comunità educativo-assistenziale*

La comunità educativo-assistenziale è scelta tra quelle che, oltre a trovarsi in regola con gli obblighi di legge, sono in grado di assicurare nei singoli casi il soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche e socio-culturali dell'orfano, avvalendosi delle risorse sanitarie, scolastiche, professionali e culturali locali.

In sede di scelta della comunità educativo-assistenziale più adatta a ciascun minore sono preferite istituzioni di limitate dimensioni, ubicate in zone servite dalle risorse utilizzabili a fini educativi di cui al precedente comma.

La valutazione delle attività educative, dell'organizzazione dei servizi e della qualificazione del personale di ogni comunità educativo-assistenziale nonchè la promozione di iniziative a sostegno dell'azione educativa delle comunità stesse a favore degli orfani sono effettuate, ove possibile, in collegamento con enti, istituzioni ed organismi locali interessati al settore.

Art. 17.

*Rapporti con le famiglie affidatarie e le comunità educativo-assistenziali. Controlli*

I rapporti dell'Ente con le famiglie affidatarie e le comunità educativo-assistenziali gestite da terzi sono disciplinati da accordi formali tra le parti.

L'Ente è tenuto a controllare l'adempimento degli accordi di cui al precedente comma con riguardo al trattamento praticato agli orfani da parte delle famiglie affidatarie e delle comunità educativo-assistenziali.

Art. 18.

*Quote di rendita o pensione degli orfani affidati a comunità educativo-assistenziali e a famiglie*

Ai fini del versamento delle quote di rendita o pensione di cui all'art. 6, n. 4), della legge istitutiva, l'Ente comunica agli istituti assicuratori competenti il nominativo di ciascun orfano del quale abbia assunto a proprio totale carico l'onere per lo affidamento a comunità educativo-assistenziali a gestione diretta o di terzi ovvero a famiglie delle quali non facciano parte parenti o affini entro il quarto grado dell'orfano medesimo.

Qualora l'orfano risulti beneficiario di più quote di rendita o pensione o contemporaneamente di rendita e pensione, l'Ente introita quella che risulta di importo più elevato.

La quota di rendita o pensione viene introitata per una durata pari a quella dell'affidamento dell'orfano a totale carico dell'Ente e in ogni caso per un importo pari alle quote fruite effettivamente dall'orfano nel periodo considerato.

*Capitolo V*

ASSISTENZA ECONOMICA IN FAMIGLIA

Art. 19.

*Finalità*

L'assistenza economica è disposta dall'Ente con funzione di integrazione del reddito del nucleo orfanile e si attua attraverso interventi economici a favore degli orfani, nei limiti degli stanziamenti disponibili in bilancio.

Art. 20.

*Condizioni di ammissione*

Sono ammessi all'assistenza economica gli orfani *che non hanno superato il diciottesimo anno di età*, a carico totale o parziale dell'esercente la patria potestà, purchè il nucleo orfanile sia percettore di un reddito non superiore a quello massimo stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 7, per l'ammissione all'assistenza economica.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma sono ammessi all'assistenza economica, *purchè siano già in assistenza a cura dell'Ente.* L'intervento dell'Ente può essere prorogato mediante assistenza economica fino al compimento del ventiseiesimo anno di età a favore degli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori, purchè non siano beneficiari di assegno di studio universitario ovvero di borsa di studio o di analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo pari o superiore alla quota dell'intervento economico spettante agli orfani medesimi.

Art. 21.

*Criteri di erogazione*

L'entità dell'erogazione è determinata in rapporto diretto ai livelli d'intervento stabiliti per l'assistenza economica dal consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 7, tenuto conto della composizione e del reddito del nucleo orfanile.

*Capitolo VI*

SERVIZI INTEGRATIVI DELLA FAMIGLIA

Art. 22.

*Finalità, forme di attuazione*

A favore degli orfani che necessitano di assistenza integrativa di quella familiare ovvero di servizi e prestazioni non fruibili gratuitamente in sede locale, l'Ente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dispone i seguenti servizi integrativi:

*a)* ammissione a servizi organizzati nelle comunità educativo-assistenziali a gestione diretta;

*b)* erogazione di contributi economici per la fruizione di servizi e prestazioni non gratuiti.

Art. 23.

*Condizioni di ammissione*

Possono essere ammessi all'assistenza concernente i servizi integrativi gli orfani che non hanno superato il diciottesimo anno di età, i quali:

*a)* appartengono a nuclei il cui reddito risulta inferiore al livello stabilito dal consiglio di amministrazione, ai sensi del precedente art. 7, per l'ammissione ai servizi integrativi;

*b)* necessitano di servizi e prestazioni che la famiglia non è in grado di assicurare in altro modo.

Gli orfani che hanno superato il diciottesimo e non il ventunesimo anno di età e si trovano nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi alla fruizione dei servizi integrativi, qualora debbano completare gli studi o l'addestramento professionale o presentino particolari problemi di ordine sanitario o di avviamento al lavoro e purchè siano già in assistenza a cura dell'Ente. L'intervento dell'Ente può essere prorogato mediante servizi integrativi fino al compimento del ventiseiesimo anno di età a favore degli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori, purchè non siano beneficiari di assegno di studio universitario ovvero di borsa di studio o di analoghe provvidenze di incentivo allo studio di importo pari o superiore alla quota di intervento economico spettante agli orfani medesimi.

Art. 24.

*Servizi integrativi prestati dalle comunità educativo-assistenziali a gestione diretta*

L'ammissione ai servizi integrativi, convittuali e non, organizzati nelle comunità educativo-assistenziali a gestione diretta e a totale carico dell'Ente, è disposta in accordo con l'esercente la patria potestà a favore di orfani residenti in zone servite dalle comunità medesime, secondo le condizioni stabilite nel titolo II, capitolo II, del presente regolamento.

Nei casi di servizi convittuali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18 del presente regolamento.

Art. 25.
*Erogazione di contributi economici, criteri e modalità*

A favore degli orfani di cui al precedente art. 23, che non usufruiscono di servizi integrativi gestiti dall'Ente a proprio totale carico, può essere disposta l'erogazione dei contributi economici di cui all'art. 22, lettera *b*), del presente regolamento.

L'entità del contributo economico è determinata in rapporto diretto ai livelli di intervento stabiliti per i servizi integrativi dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 7 e tenuto conto della composizione e del reddito del nucleo orfanile.

*Capitolo VII*
SERVIZI DI ASSISTENZA NON ECONOMICA

Art. 26.
*Finalità*

L'Ente attua servizi di assistenza non economica finalizzati a favorire la piena fruizione delle risorse locali da parte del nucleo orfanile e la sua autonomia nell'ambito della comunità sociale di appartenenza, a contribuire alla promozione di servizi sociali aperti a tutti i cittadini, a concorrere alla soluzione dei problemi determinanti lo stato di bisogno degli assistiti.

Art. 27.
*Criteri e forme di attuazione*

Le finalità di cui al precedente art. 26 si realizzano attraverso:

attività di informazione e consulenza in merito ai servizi assistenziali dell'Ente e alle risorse esterne, con particolare riguardo all'assistenza e previdenza, al lavoro ed all'occupazione, alla sanità ed alla scuola;

interventi di aiuto e sostegno rivolti a rispondere a particolari problemi sociali ed educativi evidenziati dagli orfani, anche in collaborazione con analoghi servizi operanti nel settore;

iniziative di promozione sociale in collaborazione con la magistratura minorile, le regioni, gli enti locali e le forze sociali, riguardanti studi e ricerche nonchè istituzione di servizi sociali di particolare rilevanza ed interesse per gli orfani assistiti anche se rivolti a tutti i cittadini.

La partecipazione dell'Ente alle iniziative di promozione sociale di cui al comma precedente, ove comporti impegni finanziari e utilizzazione di personale dell'Ente medesimo, deve essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.

*Capitolo VIII*
INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 28.

A favore di orfani in stato di bisogno eccezionale o in situazione di famiglia di particolare gravità od urgenza, possono essere erogati interventi straordinari anche in aggiunta a quelli previsti dai capitoli precedenti.

Il consiglio di amministrazione, ove lo consentano le disponibilità di bilancio, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione degli interventi di cui al comma precedente.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI

*Capitolo I*
REPERIMENTO E CENSIMENTO

Art. 29.
*Reperimento*

L'Ente attua il reperimento ed il censimento degli orfani assistibili mediante opportuni collegamenti con enti ed organismi competenti allo scopo di perseguire una programmazione assistenziale che assicuri distribuzione perequata delle disponibilità di bilancio.

Art. 30.
*Apertura della pratica assistenziale*

Per ciascun nucleo orfanile, nel quale vi sia almeno un orfano assistibile di età non superiore agli anni diciotto, la sede E.N.A O.L.I. competente ai sensi del successivo art. 39 istituisce apposita pratica assistenziale intestata al nucleo orfanile e riferita a tutti i componenti il nucleo medesimo.

Art. 31.
*Chiusura della pratica assistenziale*

La pratica assistenziale è chiusa all'atto del compimento del ventunesimo anno di età dell'orfano ultimogenito assistibile componente il nucleo orfanile, salvi casi di proroga dell'assistenza agli ultraventunenni.

*Capitolo II*
COMUNITA' EDUCATIVO-ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA

Art. 32.
*Finalità*

Le comunità educativo-assistenziali a gestione diretta provvedono al mantenimento, alla educazione ed alla formazione scolastica e professionale degli orfani che necessitano di servizi sostitutivi od integrativi della famiglia.

Le comunità a gestione diretta devono perseguire lo sviluppo armonico della personalità dei minori affidati, mediante rapporti educativi rispondenti ai bisogni individuali ed evitando categorizzazioni di alunnato ed unicità di indirizzi professionali.

Art. 33.
*Caratteristiche*

Le comunità educativo-assistenziali a gestione diretta sono ubicate in zone le cui risorse sociali, culturali e scolastico-professionali favoriscano il soddisfacimento delle esigenze di cui al precedente art. 32.

Le comunità a gestione diretta ospitano di norma minori abitanti nelle zone viciniori ovvero provenienti da località il cui collegamento consenta frequenti ed agevoli rapporti con le famiglie e l'ambiente di provenienza.

Art. 34.
*Organizzazione e funzionamento*

La comunità a gestione diretta è organizzata in convivenza la cui dimensione deve consentire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali tra tutti i componenti della comunità e la loro piena integrazione con l'ambiente esterno.

A ciascuna comunità a gestione diretta è assegnata una dotazione di personale sufficiente a garantire un rapporto diretto e personalizzato con i minori affidati e le loro famiglie.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le direttive generali per l'organizzazione ed il funzionamento delle comunità a gestione diretta e per il costante adeguamento delle comunità medesime alle esigenze degli orfani ospitati e delle loro famiglie, nonchè alle istanze espresse da forze sociali, enti ed organismi locali.

Il funzionamento della convivenza è disciplinato da norme interne stabilite nei limiti delle direttive generali del consiglio di amministrazione.

Art. 35.
*Rapporti con l'esterno*

Le comunità a gestione diretta collaborano con le istituzioni locali al fine di favorire la fruizione da parte degli orfani affidati dei servizi sociali, culturali, ricreativi, scolastici e professionali disponibili nella zona.

Allo scopo di incrementare le occasioni di rapporto con altri giovani e favorire il processo di socializzazione degli orfani, l'Ente disciplina la fruizione dei servizi convittuali e non convittuali della comunità da parte di giovani non assistiti, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti ed organismi locali interessati alla utilizzazione dei servizi medesimi o alla loro gestione.

Art. 36.
*Piccole comunità*

In carenza di validi servizi assistenziali fruibili da parte di orfani in particolari situazioni di bisogno personali e familiari, l'Ente può istituire, ove possibile in collaborazione con enti ed organismi locali, piccole comunità atte a provvedere al mantenimento, educazione e formazione scolastico-professionale dei minori ospiti.

Le piccole comunità accolgono minori provenienti da zone limitrofe e sono ubicate in località fornite di servizi ai quali gli orfani affidati possano agevolmente accedere, ai fini della loro socializzazione e formazione scolastico-professionale.

Le piccole comunità devono garantire lo sviluppo e l'instaurazione di costruttivi rapporti tra gli orfani affidati, i familiari e le persone a loro interessati.

Art. 37.
*Corsi scolastici e professionali*

Allo scopo di provvedere alla formazione scolastico-professionale degli orfani e quando non sia indispensabile istituire direttamente scuole interne, l'Ente può concedere in locazione ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici o che perseguono fini pubblici, ambienti ed attrezzature disponibili nelle comunità a gestione diretta per la organizzazione di corsi scolastici e professionali frequentati anche da allievi esterni nonchè per lo svolgimento di altre attività educative.

Qualora nelle località dove sono istituite le comunità educativo-assistenziali non esistano scuole pubbliche o private, specie a carattere professionale, cui gli orfani ospitati possano accedere a fini della propria formazione scolastico-professionale, l'Ente provvede, secondo le scelte degli allievi e le professioni e i mestieri per i quali esistono possibilità di collocamento al lavoro, alla istituzione di scuole interne e di laboratori opportunamente indirizzati ai quali possono accedere, a titolo oneroso, anche allievi esterni, nei limiti dei posti rimasti eventualmente disponibili, soddisfatte le richieste degli orfani assistibili.

Art. 38.
*Verifiche*

L'Ente dispone periodiche verifiche sul funzionamento delle comunità a gestione diretta allo scopo di accertarne la effettiva rispondenza alle finalità istituzionali e alle direttive generali stabilite dal consiglio di amministrazione.

TITOLO III
PROCEDIMENTI ASSISTENZIALI

*Capitolo I*
TIPI DI PROCEDIMENTO, COMPETENZE

Art. 39.

I procedimenti di ammissione ai servizi assistenziali e quelli di cessazione delle prestazioni sono di competenza del dirigente la sede territoriale dell'Ente nella cui circoscrizione ha residenza l'esercente la patria potestà o il tutore o in mancanza la persona che si interessa dell'orfano ovvero l'orfano medesimo se maggiorenne.

Sono fatti salvi casi particolari di orfani che non sono nelle condizioni di cui al precedente comma, per i quali la competenza del procedimento assistenziale spetta al dirigente la sede territoriale nella cui circoscrizione l'orfano si trova di fatto.

*Capitolo II*
PROCEDIMENTI DI AMMISSIONE AI SERVIZI ASSISTENZIALI

Art. 40.
*Apertura del procedimento*

Il procedimento di ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda di chi vi abbia interesse ovvero d'ufficio nei casi in cui la sede competente abbia comunque notizia dell'esistenza di orfani assistibili.

Art. 41.
*Istruttoria*

Le domande e le rilevazioni di ufficio di cui al precedente art. 40 sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine di ricevimento.

Hanno precedenza nell'istruttoria i casi corrispondenti a domande o segnalazioni dalle quali possono desumersi stati di grave bisogno di assistenza e tutela.

L'istruttoria ha lo scopo di determinare i soggetti assistibili, l'esistenza delle condizioni per la loro ammissione ai servizi assistenziali, la composizione, il reddito ed i parametri economici del nucleo orfanile.

Art. 42.
*Decisione*

Conclusa l'istruttoria, il dirigente la sede competente, ove ricorrano i requisiti e le condizioni previsti dal presente regolamento, emette provvedimento di ammissione ai servizi assistenziali.

I termini di decorrenza, durata e scadenza dell'efficacia dei provvedimenti assistenziali sono annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

L'eventuale provvedimento di non ammissione ai servizi assistenziali deve essere motivato.

Art. 43.
*Comunicazione*

Il provvedimento di ammissione o di non ammissione ai servizi assistenziali è comunicato per iscritto agli interessati.

Nella comunicazione del provvedimento sono indicati il termine per proporre eventuale ricorso e la sede dell'Ente alla quale il ricorso deve essere presentato ai sensi del successivo art. 47.

*Capitolo III*
PROCEDIMENTI DI CESSAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Art. 44.

Il dirigente la competente sede dell'Ente inizia d'ufficio il procedimento di cessazione delle prestazioni assistenziali qualora abbia motivo di ritenere che manchino o siano insufficienti i requisiti o le condizioni previsti dal presente regolamento per la fruizione dei servizi assistenziali.

Qualora l'istruttoria confermi la mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti o delle condizioni richiamati al precedente comma, il dirigente la sede competente emette provvedimento di cessazione della prestazione assistenziale in atto.

Il provvedimento è comunicato per iscritto agli interessati con l'indicazione del termine per proporre eventuale ricorso e della sede dell'Ente competente a riceverlo.

*Capitolo IV*
VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 45.

L'Ente dispone verifiche e controlli periodici allo scopo di accertare la regolarità dei provvedimenti adottati nonchè la rispondenza degli interventi assistenziali ai fini specificati nel presente regolamento e nelle successive norme di applicazione.

Competenze, criteri e modalità per l'effettuazione delle verifiche e controlli di cui al comma precedente sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

TITOLO IV
RICORSI AMMINISTRATIVI

Art. 46.
*Oggetto*

I provvedimenti assistenziali sono impugnabili mediante ricorso al comitato esecutivo dell'Ente, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia interesse.

Il comitato esecutivo decide in via definitiva.

Art. 47.
*Termine e presentazione*

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il ricorso è presentato alla sede dell'Ente che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando il ricorso è presentato direttamente, la sede ne rilascia ricevuta.

Art. 48.
*Istruttoria*

La sede che ha ricevuto il ricorso lo trasmette alla direzione generale con la documentazione necessaria per l'istruzione.

La direzione generale provvede alla istruttoria del ricorso e lo trasmette al comitato esecutivo.

Art. 49.
*Decisione*

Il comitato esecutivo, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se accoglie il ricorso annulla il provvedimento e rinvia la pratica alla competente sede dell'Ente.

La decisione è motivata e comunicata alla sede dell'Ente che ha emanato l'atto impugnato nonchè al ricorrente, in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 50.
*Sospensione dell'atto impugnato*

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il comitato esecutivo può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

(3992)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1975.

**Abilitazione al Mediocredito regionale delle Marche a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopraindicata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 3 febbraio 1975, con la quale il Mediocredito regionale delle Marche ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito regionale delle Marche è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1975

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

(4179)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1975.

**Approvazione del piano d'impiego dei fondi disponibili per l'esercizio 1975 della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Considerato che a fronte di disponibilità previste in lire 6.000 milioni la cassa suddetta intende investire lire 2.500 milioni nell'acquisto di beni immobili e impiegare la parte rimanente come previsto dallo statuto della cassa;

Visto l'assenso del Ministero del tesoro comunicato con nota n. 110103 dell'8 marzo 1975;

Visto l'assenso del Ministero del bilancio e della programmazione economica comunicato con nota n. 3/487 del 12 febbraio 1975, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità, pari a lire 500 milioni, sia riassorbita negli esercizi successivi;

Ritenuto che la richiesta della cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, intesa ad ottenere nei propri confronti la deroga di cui al terzo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possa essere accolta, a condizione che l'eccedenza al terzo delle disponibilità sia riassorbita negli esercizi futuri;

Decreta:

E' approvato, ai sensi dell'art. 65, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il piano d'impiego dei fondi disponibili dell'esercizio 1975, presentato dalla cassa di previdenza per il personale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1975

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

*Il Ministro*
*per il bilancio e la programmazione economica*
ANDREOTTI

(4115)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### Esito di ricorso

Con decisione 23 aprile-15 maggio 1975 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati è stato dato atto della rinuncia al ricorso del sig. Edoardo Bich nella qualità di segretario della Federazione del P.S.I. (comitato regionale valdostano del P.S.I.) ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai signori Ruggero Millet, nella qualità di segretario della Federazione valdostana del P.C.I., ed altri, con riferimento agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

**(4101)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Sant'Omero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1975, in comune di Sant'Omero (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.839.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2504/M)**

### Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1975, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.559.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2505/M)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Errata-corrige

A pag. 4 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1975, contenente il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, dove è scritto: «Napoli - VII Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori - 25 *gennaio*-25 *febbraio*», leggasi: «Napoli - VII Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori - 25 *gennaio*-2 *febbraio*».

**(4141)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mendicina

Con decreto 28 ottobre 1974, n. 157, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo dello Scolo Pesarina in comune di Mendicina (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 161 particella 227 della superficie di mq 45 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

**(4059)**

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti in comune di Moraro

Con decreto 15 novembre 1974, n. 479, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti del torrente Versa in comune di Moraro (Gorizia) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 410 mappali 1809/1 (mq 100); 1809/3 (mq 1510); 1809/5 (mq 150); 1809/6 (mq 100); 1809/8 (mq 3134) e 1809/15 (mq 160) della superficie complessiva di mq 5154 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 novembre 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio del catasto fondiario di Cormons; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(4060)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**N. 91**

### Media dei titoli del 19 maggio 1975

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 96,975 |
| Redimibile 3,50% 1934 | 100,100 |
| » 3,50% (Ricostruzione) | 87,125 |
| » 5% (Ricostruzione) | 99,275 |
| » 5% (Riforma fondiaria) | 93,325 |
| » 5% (Città di Trieste) | 92,875 |
| » 5% (Beni esteri) | 91,550 |
| » 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,750 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 82,300 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 82,050 |
| » 6% » » 1970-85 | 83,550 |
| » 6% » » 1971-86 | 85,500 |
| » 6% » » 1972-87 | 83,9500 |
| Certificati di credito del Tesoro 5% 1976 | 100,350 |
| » » » 5,50% 1976 | 100,75 |
| » » » 5% 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50% 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50% 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | 98,150 |
| » 5% ( » 1° gennaio 1977) | 94,100 |
| » 5% ( » 1° aprile 1978) | 88,375 |
| » 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) | 87,525 |
| » 5,50% ( » 1° gennaio 1980) | 85,375 |
| » 5,50% ( » 1° aprile 1982) | 83,325 |
| » poliennali 7% 1978 | 93,525 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: FRATTAROLI

### Cambi medi del 19 maggio 1975

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 627,45 |
| Dollaro canadese | 607,575 |
| Franco svizzero | 249,45 |
| Corona danese | 115,275 |
| Corona norvegese | 127,15 |
| Corona svedese | 159,85 |
| Fiorino olandese | 261,135 |
| Franco belga | 17,973 |
| Franco francese | 154,74 |
| Lira sterlina | 1444,125 |
| Marco germanico | 266,975 |
| Scellino austriaco | 37,785 |
| Escudo portoghese | 25,795 |
| Peseta spagnola | 11,236 |
| Yen giapponese | 2,154 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

**Corso dei cambi del 20 maggio 1975 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 626,90 | 626,90 | 626,80 | 626,90 | 626,25 | 626,85 | 627 — | 626,90 | 626,90 | 628,90 |
| Dollaro canadese | 607,05 | 607,05 | 607 — | 607,05 | 606,91 | 607 — | 607,30 | 607,05 | 607,05 | 607 — |
| Franco svizzero | 249,68 | 249,68 | 249,60 | 249,68 | 249,50 | 249,70 | 249,83 | 249,68 | 249,68 | 249,65 |
| Corona danese | 115,33 | 115,33 | 115,40 | 115,33 | 114,72 | 115,35 | 115,35 | 115,33 | 115,33 | 115,32 |
| Corona norvegese | 126,90 | 126,90 | 126,96 | 126,90 | 126,80 | 126,88 | 126,95 | 126,90 | 126,90 | 126,90 |
| Corona svedese | 159,30 | 159,30 | 159,40 | 159,30 | 159,33 | 159,27 | 159,46 | 159,30 | 159,30 | 159,30 |
| Fiorino olandese | 260,80 | 260,80 | 260,70 | 260,80 | 260,77 | 260,78 | 260,70 | 260,80 | 260,80 | 260,80 |
| Franco belga | 18,01 | 18,01 | 17,9840 | 18,01 | 17,98 | 18 — | 17,99 | 18,01 | 18,01 | 18 — |
| Franco francese | 154,66 | 154,66 | 154,56 | 154,66 | 154,55 | 154,65 | 154,60 | 154,66 | 154,66 | 154,65 |
| Lira sterlina | 1446,10 | 1446,10 | 1447 — | 1446,10 | 1445 — | 1446,08 | 1445,85 | 1446,10 | 1446,10 | 1446,10 |
| Marco germanico | 267,10 | 267,10 | 267 — | 267,10 | 267 — | 267,05 | 267,20 | 267,10 | 267,10 | 267,10 |
| Scellino austriaco | 37,695 | 37,695 | 37,68 | 37,695 | 37,63 | 37,70 | 37,69 | 37,695 | 37,695 | 37,68 |
| Escudo portoghese | 25,74 | 25,74 | 25,78 | 25,74 | 25,70 | 25,75 | 25,78 | 25,74 | 25,74 | 25,75 |
| Peseta spagnola | 11,208 | 11,208 | 11,2175 | 11,208 | 11,21 | 11,18 | 11,21 | 11,208 | 11,208 | 11,20 |
| Yen giapponese | 2,1475 | 2,1475 | 2,15 | 2,1475 | 2,145 | 2,18 | 2,1477 | 2,1475 | 2,1475 | 2,14 |

**Media dei titoli del 20 maggio 1975**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Ricostruzione) | — |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| » 5 % (Città di Trieste) | — |
| » 5 % (Beni esteri) | — |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | — |
| » 5,50 % » » 1968-83 | — |
| » 5,50 % » » 1969-84 | — |
| » 6 % » » 1970-85 | — |
| » 6 % » » 1971-86 | — |
| » 6 % » » 1972-87 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| » » » 5,50 % 1976 | — |
| » » » 5 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1977 | — |
| » » » 5,50 % 1978 | — |
| » » » 5,50 % 1979 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss. | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | — |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | — |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | — |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | — |
| » poliennali 7 % 1978 | — |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 20 maggio 1975**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 626,95 |
| Dollaro canadese | 607,175 |
| Franco svizzero | 249,755 |
| Corona danese | 115,34 |
| Corona norvegese | 126,925 |
| Corona svedese | 159,38 |
| Fiorino olandese | 260,75 |
| Franco belga | 18 — |
| Franco francese | 154,63 |
| Lira sterlina | 1445,975 |
| Marco germanico | 267,15 |
| Scellino austriaco | 37,692 |
| Escudo portoghese | 25,76 |
| Peseta spagnola | 11,209 |
| Yen giapponese | 2,148 |

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 282, è stato respinto il ricorso presentato dal sig. Castellani Guido, nella sua qualità di direttore concessionario della riserva di caccia «Monte di Re», in Rocca S. Casciano Falcata a Premilcuore (Forlì) e dall'avv. Sparti Vincenzo, nella sua qualità di curatore del fallimento del precedente titolare della riserva stessa sig. Fabbri Romano, avverso il silenzio-rigetto del ricorso gerarchico prodotto contro la delibera del comitato provinciale della caccia di Forlì 30 novembre 1972, n. 359, con la quale è stato negato il rinnovo della riserva di caccia di cui sopra.

**(4142)**

# REGIONE TOSCANA

## Variante al piano regolatore generale del comune di San Sepolcro

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 maggio 1975, n 452, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di San Sepolcro (Arezzo).

**(4144)**

## Approvazione del piano degli insediamenti produttivi del comune di Certaldo

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 aprile 1975, n. 351, è stato approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano degli insediamenti produttivi adottato dal comune di Certaldo (Firenze).

**(4145)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per titoli, a sessantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso, per titoli;

Ordina:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a sessantotto posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.

Il 10% di tali posti, pari a sette, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

*a)* cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b)* età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

*c)* buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d)* sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura lel servizio da svolgere;

*e)* essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

*f)* godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

*a)* coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

*b)* coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*c)* coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a)* cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b)* la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d)* il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f)* il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

*g)* la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i)* l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

*l)* i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice - Titoli valutabili*

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Savona in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Savona, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale, non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) Possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.
*Graduatoria*

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

*a*) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
*b*) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
*c*) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
*Presentazione dei documenti*

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a*) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b*) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Savona e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possessò di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco di sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Savona, addì 1° marzo 1975

*Il direttore provinciale*: BERIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1975*
*Registro n. 7 Poste, foglio n. 366*

ALLEGATO *A*

*Alla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Savona.*

Il sottoscritto . . . . . . . (1) nato a . . . . . . . il . . . . . residente in . . . . via . . . n. . provincia . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 1° marzo 1975.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico) deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . . il . . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco).

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

DIREZIONE PROVINCIALE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI SAVONA

## SITUAZIONE DEI POSTI DI SOSTITUTO ALLA DATA DEL 1° MARZO 1975

*Posti di cui alla tabella XXIV, esclusa la scorta, in assegno alla direzione provinciale n. 287*

| | |
|---|---|
| Organico sostituti (30% dell'assegno) . . . . | n. 86 |
| Sostituti iscritti non utilizzati in posti vacanti . . | » 18 |
| Posti disponibili . . . . . . . . . . | » 68 |
| Posti riservati (10%) . . . . . . . . . | » 7 |
| Posti non riservati . . . . . . . . . | » 61 |

*Il direttore provinciale*: BERIO

**(3417)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso, per titoli, ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione musicale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1305;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico.

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica e musicale, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, al posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione musicale nel Ministero della pubblica istruzione.

Esso è riservato ai direttori od insegnanti di composizione nei conservatori di musica che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non abbiano superato il 65° anno di età.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a)* la data e il luogo di nascita;

*b)* la qualifica rivestita ed il relativo parametro di stipendio nonchè la sede presso la quale attualmente prestano servizio;

*c)* di non essere sottoposti a procedimenti di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª.

La firma dei candidati apposta in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende o del competente provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con la indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente ufficio;

2) documenti in originale o in copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, in cinque esemplari, sulla operosità musicale, scientifica e culturale, nonchè sull'attività e carriera didattica.

Art. 4.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori e pubblicazioni di carattere scientifico, artistico, musicale, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco dei lavori e pubblicazioni stessi. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura « concorso ad un posto di dirigente superiore, ispettore centrale per la istruzione musicale ».

Non è ammessa la presentazione di manoscritti o dattiloscritti

Le pubblicazioni e i lavori si considerano pervenuti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 2. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni, lavori e documenti vari presentati dai candidati.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 2

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, o qualsiasi altro titolo, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati. La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà composta da un docente universitario, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi e da tre esperti in materia musicale a scelta del Ministro.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La commissione esaminatrice nella sua prima adunanza stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti numerici da fissare in opportuna tabella nonchè il punteggio minimo costituente titolo per l'assunzione.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio riportato dai candidati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Sarà dichiarato vincitore il primo graduato.

Nel caso che il posto messo a concorso con il presente decreto resti scoperto, per rinuncia o decadenza del vincitore, si procederà alla nomina di altro candidato idoneo secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano pervenuti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

Il concorrente dichiarato vincitore o quello che subentrerà nella nomina al vincitore rinunciatario o dichiarato decaduto dalla nomina stessa, dovrà presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) titolo di studio di cui è in possesso in originale ovvero copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

*b*) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dall'ufficio competente con l'osservanza delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

*c*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *marzo* 1975
*Registro n.* 24 *Istruzione, foglio n.* 55

(4036)

**Concorso per titoli, integrato da colloquio, a due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *B* della tabella IX riguardante gli ispettori centrali;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto ministeriale 27 giugno 1973 con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per l'istruzione elementare, secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale ed artistica, per l'educazione fisica e sportiva, per l'edilizia scolastica, per i beni librari e per le antichità e belle arti;

Decreta:

**Art. 1.**

E' indetto un concorso per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.

I titoli debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

**Art. 2.**

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari dello Stato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande rivestano la qualifica di primo dirigente.

**Art. 3.**

Le domande di ammissione, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

*a*) la data e il luogo di nascita;

*b*) l'ufficio presso il quale attualmente prestano servizio;

*c)* di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nè a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª.

La firma dei candidati apposta in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio;

2) documenti in originale o in copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli che il candidato ritenga utili ai fini del concorso;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) *curriculum* documentato, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale e sulla attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso a due posti di dirigente superiore, ispettore centrale per i beni librari ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà composta da tre docenti universitari, da due funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione centrale dei quali uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore per i servizi amministrativi ed uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministratizione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

La commissione medesima stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi coefficienti da fissare in opportuna tabella.

Art. 9.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno trentadue punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti, per rinuncia o decadenza dei vincitori, si procederà alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengano ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed

integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o fare pervenire al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

*a*) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti a norma delle vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

*b*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1974

*Il Ministro*: MALFATTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *marzo* 1975
*Registro n.* 24 *Istruzione, foglio n.* 53

(4037)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di merito di concorsi a due posti di operaio di 2ª categoria in prova**

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1975, registro n. 5 Giustizia, foglio n. 10, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di meccanico « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3925)

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 5 Giustizia, foglio n. 170, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso a due posti di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di tipografo « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3926)

**Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie di merito di concorsi ad un posto di operaio di 2ª categoria in prova**

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1975, registro n. 5 Giustizia, foglio n. 172, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di montatore motorista « OP », bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3928)

Nel Bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1975, registro n. 6 Giustizia, foglio n. 12, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato la prova d'arte del concorso ad un posto di operaio in prova di ruolo dello Stato di 2ª categoria, qualificato, con la qualifica professionale di battitore di lamiera, bandito con decreto ministeriale 1° agosto 1972.

(3929)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 19 del 10 maggio 1975 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1975, registro n. 19 Difesa, foglio n. 158, riguardante la graduatoria del concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

(4081)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Como.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Como, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Landoni dott. Luigi | punti | 87,50 | su 132 |
| 2. Zoia dott. Mario | » | 82,25 | » |
| 3. D'Ancona dott. Antonio | » | 81,21 | » |
| 4. Stefani dott. Pietro | » | 80,63 | » |
| 5. Ciliberto dott. Luigi | » | 79,50 | » |
| 6. Bay dott. Piero Giuseppe | » | 78,47 | » |
| 7. Seclì dott. Ernesto | » | 78,09 | » |
| 8. Lalli dott. Manlio | » | 75,68 | » |
| 9. Azzi dott. Palmiro | » | 73,60 | » |
| 10. Mele dott. Marcello | » | 70,50 | » |
| 11. Paladino dott. Orlando | » | 69,54 | » |
| 12. Piceno dott. Emerico | » | 66,40 | » |
| 13. Simini dott. Giuseppe | » | 66,27 | » |
| 14. Marchiò dott. Eugenio | » | 62,95 | » |
| 15. Donati dott. Attilio | » | 61,77 | » |
| 16. Lombardo dott. Giuseppe | » | 59,75 | » |
| 17. Cagetti dott. Silvio | » | 59,72 | » |
| 18. Lazzano dott. Giuseppe | » | 52,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(4014)

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Novara**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Novara, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Landoni dott. Luigi | punti | 87,50 | su 132 |
| 2. Zoia dott. Mario | » | 82,25 | » |
| 3. Seclì dott. Ernesto | » | 78,09 | » |
| 4. Lalli dott Manlio | » | 75,68 | » |
| 5. Raglianti dott Luigi | » | 75,53 | » |
| 6. Azzi dott. Palmiro | » | 73,60 | » |
| 7. Mele dott. Marcello | » | 70,50 | » |
| 8 Piceno dott. Emerico | » | 66,40 | » |
| 9. Lombardo dott. Giuseppe | » | 59,75 | » |
| 10. Cagetti dott. Silvio | » | 59,72 | » |
| 11. Lazzano dott. Giuseppe | » | 52,25 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(3786)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1974, registro n. 5 Sanità, foglio n. 116, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 15 ottobre 1974, con cui è stato bandito un concorso, per esami, a cento posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota del Consiglio di Stato in data 4 ottobre 1974 con la quale è stato designato quale presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Francesco Iannelli;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

*Presidente*:

Iannelli dott. Francesco, consigliere di Stato.

*Membri*:

Ricci prof. Germano, docente in patologia medica presso l'Università di Roma;

Ghezzo prof. Floriano, docente in igiene presso l'Università Cattolica;

Prozzo dott. Ennio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Leoni dott. Mario, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

*Segretario*:

Ungaretti dott. Giuseppe, consigliere del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1, sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Iosia prof. Vincenzo, francese e spagnolo;

Berardi prof. Silverio, inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, che ne abbiano diritto, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche apportate con leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul cap. 1063 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *aprile* 1975
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 282

(3876)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751340)